



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.4.2012
COM(2012) 192 final

2012/0095 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare attraverso pubblicazioni e mediante l'organizzazione di eventi e simposi; ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti. Aderiscono attualmente all'OIV 44 Stati, di cui 20 Stati membri dell'Unione europea. Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV.

A livello dell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM, GU L 299, pag. 1), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sull'acquis. L'OCM unica prevede infatti riferimenti dinamici:

- ai metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo nonché ad alcuni requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, con il risultato che le norme adottate e pubblicate dall'OIV in proposito diventano ipso facto vincolanti nell'Unione (articolo 120 *octies* del regolamento unico OCM e articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193, pag. 1);
- alle pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV, sui cui la Commissione deve basarsi per l'autorizzazione di tali pratiche (articolo 120 *septies* del regolamento unico OCM) e
- alle stesse pratiche enologiche sulla base delle quali l'Unione deve accettare vini prodotti in paesi terzi e che dunque diventano ipso facto vincolanti nell'Unione (articolo 158 *bis* del regolamento unico OCM).

In base alle discussioni tenutesi nel corso delle riunioni dei gruppi di esperti in preparazione dell'Assemblea generale dell'OIV, si prevede che tale organo esamini in vista della loro adozione le seguenti risoluzioni, che producono effetti giuridici per l'acquis dell'Unione:

- i progetti di risoluzione OENO-TECHNO 08-394A, 08-394B, 10-442, 10-443, 10-450A, 10-450B, 11-483 e 11-484, che istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità agli articoli 120 *septies* e 158 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull'acquis;
- i progetti di risoluzione OENO-SCMA 08-385, 09-419B, 10-436, 10-437, 10-461, 10-465 e 10-466, che istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo

120 *octies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull'acquis;

- i progetti di risoluzione OENO-SPECIF 08-363, 08-364, 09-412, 10-451, 10-452, 10-459, 11-485, 11-486B, 11-489, 11-490, 11-491 e 11-494, che stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche di alcune sostanze impiegate nell'ambito di pratiche enologiche. In conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009, tali risoluzioni incideranno sull'acquis.

Le suddette risoluzioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

Come per il passato, è probabile che l'ordine del giorno della riunione dell'Assemblea generale dell'OIV cambi ulteriormente e che vi siano iscritte altre risoluzioni in grado di incidere sull'acquis. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori dell'Assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare e/o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare attraverso pubblicazioni e mediante l'organizzazione di eventi e simposi; ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti. Aderiscono attualmente all'OIV 44 Stati, di cui 20 Stati membri dell'Unione europea. Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV.
- (2) A livello dell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM, GU L 299, pag. 1), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sull'acquis. L'OCM unica prevede infatti riferimenti dinamici:
 - ai metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo nonché ad alcuni requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, con il risultato che le norme adottate e pubblicate dall'OIV in proposito diventano ipso facto vincolanti nell'Unione (articolo 120 *octies* del regolamento unico OCM e articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193, pag. 1);
 - alle pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV, sui cui la Commissione deve basarsi per l'autorizzazione di tali pratiche (articolo 120 *septies* del regolamento unico OCM) e

- alle stesse pratiche enologiche sulla base delle quali l'Unione deve accettare vini prodotti in paesi terzi e che dunque diventano ipso facto vincolanti nell'Unione (articolo 158 *bis* del regolamento unico OCM).

- (3) La prossima riunione dell'Assemblea generale dell'OIV avrà luogo il 22 giugno 2012. In tale occasione l'Assemblea generale esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni che produrranno gli effetti giuridici suddetti.
- (4) Prima di tale riunione dell'Assemblea generale dell'OIV occorre pertanto adottare le posizioni che gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, devono adottare in sede di Assemblea generale dell'OIV in merito a tali risoluzioni.
- (5) I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 08-394A, 08-394B, 10-442, 10-443, 10-450A, 10-450B, 11-483 e 11-484 istituiscono nuove pratiche enologiche. In conformità agli articoli 120 *septies* e 158 *bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull'acquis.
- (6) I progetti di risoluzione OENO-SCMA 08-385, 09-419B, 10-436, 10-437, 10-461, 10-465 e 10-466 istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo 120 *octies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, tali risoluzioni incideranno sull'acquis.
- (7) I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 08-363, 08-364, 09-412, 10-451, 10-452, 10-459, 11-485, 11-486B, 11-489, 11-490, 11-491 e 11-494 stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche di alcune sostanze impiegate nell'ambito di pratiche enologiche. In conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009, tali risoluzioni incideranno sull'acquis.
- (8) Le suddette risoluzioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione assume nell'ambito dell'Assemblea generale dell'OIV nel 2012 è conforme all'allegato della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri aderenti all'OIV, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell'OIV o durante le stesse e riguardanti materie sulle quali non è stata ancora definita una posizione dell'Unione, gli Stati membri aderenti all'OIV si astengono dal votare nell'Assemblea generale dell'OIV. La votazione è rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, appoggiano solo, e fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi, i seguenti progetti di risoluzione riguardanti i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche e le pratiche enologiche:

OENO-TECHNO 08-394A, dealcolizzazione dei vini

OENO-TECHNO 08-394B, correzione del titolo alcolometrico dei vini

OENO-TECHNO 10-442, acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi – mosto

OENO-TECHNO 10-443, acidificazione mediante trattamento con scambiatori di cationi – vino

OENO-TECHNO 10-450A, riduzione del tenore di zucchero nei mosti

OENO-TECHNO 10-450B, riduzione del tenore di zucchero nei mosti mediante accoppiamento di membrane

OENO-TECHNO 11-483, disacidificazione mediante un processo elettromembranare – mosti

OENO-TECHNO 11-484, disacidificazione mediante un processo elettromembranare – vini

OENO-SPECIF 08-363, determinazione dell'attività nelle preparazioni enzimatiche – Pectina metilesterasi

OENO-SPECIF 08-364, determinazione dell'attività nelle preparazioni enzimatiche – Poligalatturonasi

OENO-SPECIF 09-412, determinazione dell'attività nelle preparazioni di enzimi pectolitici – Endo-arabinanasi α -1,5

OENO-SPECIF 10-451, integrazione della monografia riguardo all'attività – β -D-glucosidasi (OENO 5/2007) - codex

OENO-SPECIF 10-452, monografia sugli estratti proteici dei lieviti

OENO-SPECIF 10-459, monografia sui lieviti inattivati

OENO-SPECIF 11-485, revisione della monografia sulle preparazioni enzimatiche (OIV-OENO 365-2009)

OENO-SPECIF 11-486B, revisione della monografia sulla determinazione dell'attività – Cellulasi (OIV-OENO 8-2008)

OENO-SPECIF 11-489, revisione della monografia sulla determinazione dell'attività – Glucosidasi (OIV-OENO 5-2007)

OENO-SPECIF 11-490, revisione della monografia sulla determinazione dell'attività – Galattanasi (OIV-OENO 313-2009)

OENO-SPECIF 11-491, revisione della monografia sulla determinazione dell'attività – Pectina liasi (OIV-OENO 314-2009)

OENO-SPECIF 11-494, monografia sui batteri lattici – revisione del file

OENO-SCMA 08-385, determinazione del lisozima nel vino mediante elettroforesi capillare ad alta risoluzione

OENO-SCMA 09-419B, metodi specifici per l'analisi dello zucchero d'uva (mosti concentrati rettificati)

OENO-SCMA 10-436, saggiatura dei residui di pesticidi nel vino con gascromatografia-spettrometria di massa (gc/ms) o con cromatografia liquida-spettrometria di massa tandem (lc/ms-ms) dopo l'estrazione mediante il metodo QuEChERS

OENO-SCMA 10-437, aggiornamento del metodo per la determinazione della densità di etanolo (metodo OIV-MA-AS2-01A)

OENO-SCMA 10-461, metodi per la determinazione della natamicina nel vino

OENO-SCMA 10-465, complemento al metodo di determinazione dell'estratto secco (OIV-OENO 387/2009)

OENO-SCMA 10-466, modifica del metodo di valutazione rifrattometrica della concentrazione di zucchero nelle uve, nei mosti, nei mosti di uve concentrati e nei mosti di uve concentrati rettificati (OENO 21/2004)

Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono concordare variazioni di lieve entità dei suddetti progetti di risoluzione senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio.